

**NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
AVVISO ALLA CLIENTELA**

Si informa la rispettabile clientela che, con l'emanazione della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di **denaro contante, titoli al portatore**, di cui all'art 49 comma 1 e 1 bis, mentre rimangono invariate le disposizioni previgenti relative agli **assegni e libretti al portatore** di cui all'articolo 49 del **decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (modificato dal D.Lgs. 90/2017)**.

Nello specifico, il limite di 1.000 euro di cui ai commi 1, è stato sostituito dalla nuova soglia di **3.000 euro**. Pertanto, **a partire dal 1 gennaio 2016** l'art 49 comma 1 e 1 bis è stato riformulato come segue:

Comma 1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille.

Comma 1 bis. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di 3.000 euro.

La citata legge di stabilità ha inoltre abrogato le previsioni di cui all'art 12, comma 1.1 del D.L. n. 201/2011 e all'art. 32-bis, comma 4, del D.L. n. 133/2014 ai sensi dei quali erano previste delle limitazioni specifiche per il pagamento dei canoni di locazioni abitativi ed al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento ad un contratto di trasporto merci su strada. In entrambi i casi è operativa la disciplina di carattere generale recante la possibilità di pagare in contanti fino ad euro 2.999,99.

Rimangono invariate le seguenti disposizioni:

Devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiori a 1.000 euro**.

Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni è di **1.000 euro** (vale a dire fino a 999,99 euro).

Gli **assegni** bancari e postali, emessi all'**ordine del traente** (c.d. assegni a "me medesimo" o "mio proprio") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.